

di Carico

Nº 431

a Csignification of the Colline of t									NOLO	
QUAN- TITA QUALI	TÀ MARCA	NUMERO	Ones vale a	ONTENUTO INDI	CATO HED APPLE	Peso in & di Vienna	Valore dichiarate in Fiorini	Fiorini	i car.	
interest in the control of the contr	Non file A tulte 'ev In losser's C di essiste canto, confu esta nor pe esta nor pe d'ottenuta l' iore, o da q dostino. Ivas d'ottenuta l' destino. Ivas destino. Ivas destino. Ivas destino. Ivas destino. Ivas destino destino tenuto destino tenuto il dat tenuto il data tenuto	ella sivales con nonchè con nonchè lella modeni lella modeni tore, non tore, non	duplication of duplication of duplication of duplication of the duplication of the duplication of the dichiarato il venne rilanciation dichiarato il venne rilanciati dai casi duplication dichiarato di consecuenti dai casi di consecuenti dai per cassone trance di consecuenti dai casi di consecuenti dai casi di consecuenti dai per cassone trance di consecuenti dai per cassone trance di consecuenti di	And the control of th	car in carried in the carried in carried air content and in carried air carrie	the subject of the su	della rivalsa i di pesa e trasport Total Total Total	in polyment is a sure of the same of the s	100	

AVVERTIMENTI.

J. P. Zingrilar

1.º Per danaro, oro, argento ed oggetti preziosi, e così per i Pacchi e piccoli Colli, il Consegnante dovrà rilasciare per il contenuto una dichiarazione od una polizza di carico, da lui firmata. Egli è garante dell'esattezza di questa dichiarazione, e la Società si riserva il diritto di verificarla.

2.º Qualunque sia l'oggetto consegnato, se havvi rivalsa, dev'essere accompagnata da una dichiarazione dell'ammontare della rivalsa stessa e del ricevuto importo, nonchè dell'obbligo per parte del consegnante di restituirlo, se non venisse pagato dal

Ricevitore.

3.º Non si può rilasciare Polizze all'ordine, nè per differenti Ricevitori, nè per molti Colli per alcuni dei quali il consegnante pagasse il nolo, e per alcuni altri il nolo dovess'essere pagato dal Ricevitore; vale a dire differenti Ricevitori, o destinazioni,

differenti modi di pagamento del nolo domandano separate Polizze.

4.º All'arrivo dell'oggetto consegnato al luogo di destinazione sarà obbligo del Ricevitore di riceverlo immediatamente, verso l'esibizione di una delle rilasciate Polizze da lui estinta e verso pagamento del nolo, della rivalsa se vi fosse, e delle spese tutte, in quanto gl'importi rispettivi od alcuni di essi non fossero stati suppliti dal Consegnante. Non ritirando l'oggetto immediatamente dovrà il Ricevitore sottostare alle spese di magazzino, trasporto ecc., nonchè a tutte l'eventuali conseguenze di tale ritardo. L'estinzione di una Polizza rende nulli tutti i duplicati che della medesima fossero stati rilasciati al Consegnante.

In quei porti turchi ove le Dogane non tengono un regolare Registro, sarà obbligo del ricevitore di assistere allo sbarco delle merci, che dovrà ritirare tosto nel modo qui sopra citato; giacchè nel caso di qualche smarrimento, confusione o danno, la Società non risponde; lo scarico operandosi a spese ed a rischio del rispettivo ricevitore.

5.º Le spese sanitarie, pagate dalla Società, devono essere rimborsate dai rispettivi Ricevitori.

6.º Per danaro, oro, argento ed oggetti preziosi, in caso di smarrimento, la Società garantisce il dichiarato valore e non più; così pure per i Pacchi e piccoli Colli; se di questi per altro non fosse stato dichiarato il valore, non si garantisce che sino alla concorrenza di fiorini due per ogni funto di Vienna soltanto. Verificandosi nei gruppi un valore maggiore del dichiarato, si percepirà il doppio nolo di tariffa sull'intero loro ammontare. In caso di qualche reclamazione, questa non potrà esser accampata che dal solo legittimo proprietario della Polizza, a nome di cui venne rilasciata.

7.º Se gli effetti vengono consegnati al luogo di destinazione nella condizione medesima (quanto all' imballaggio, sigilli ecc.) in cui

la Società li ha ricevuti, cessa naturalmente la responsabilità della medesima per il contenuto.

8.º La Società non garantisce le perdite ed i danni che derivassero agli oggetti dai casi di forza maggiore, o da qualunque siasi accidente di mare, a meno che dalla retro Polizza non emergesse che il consegnante abbia chiesta ed ottenuta l'assicurazione degli effetti, nel qual caso la Società garantisce qualunque siasi danno o perdita, senza franchigia alcuna, che arrivare potesse ai medesimi, fintantochè riposano a bordo di uno dei Piroscafi della Società per essere trasportati al destino. Nascendo qualche danno dovrà l'assicurato produrre le fatture ed i conti del costo e spese, per giustificare la somma assicurata e calcolare al caso l'interesse scoperto. Se spirati tre mesi dal giorno della partenza del bastimento, o dal giorno a cui si riferiscono le ultime notizie ricevute, l'assicurato dichiara di nulla più sapere del bastimento, esso potrà fare l'abbandono all'assicurante per gli oggetti assicurati. Se dopo fatto l'abbandono esso bastimento arrivasse in qualche porto e venissero scaricati in terra gli oggetti assicurati a salvamento, l'abbandono sarà riputato nullo; e qualora fosse di già seguito il pagamento, dovrà l'assicurato restituire la somma incassata con più l'interesse del ½ per Cento al mese, per il tempo che avrà ritenuto il danaro. In ogni altro caso di sinistro maggiore potrà ugualmente aver luogo l'abbandono, che dev'essere fatto nel termine di sei mesi dal giorno della prima notificazione. Riconosciuto il danno e la perdita, la Società paga il liquidato risarcimento subito con lo sconto del 3 per Cento in Cambiali a 3 mesi data.